

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
GIUNTA COMUNALE  
del 29/05/2018 n. 85**

**COPIA**

**Oggetto: *Determinazione contributo e canone relativo all'affidamento in concessione dell'impianto sportivo "PALESTRA DI CASELLINA" ai sensi della L.R.21/2015.***

---

Il giorno 29/5/2018 alle ore 15:00 in Scandicci nell'apposita sala posta nella sede comunale, previa convocazione nei modi e forme di legge e dello statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco, Sandro Fallani.

Alla discussione e votazione dell'argomento in oggetto risultano:

*PRESENTI i Sigg.ri:*

*ASSENTI i Sigg.ri:*

- *Fallani Sandro*
- *Anichini Andrea*
- *Capitani Elena*
- *Giorgi Andrea*
- *Lombardini Barbara*
- *Ndiaye Diye*
- *Toscano Fiorello*

Partecipa il Segretario Generale Marco Pandolfini

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Legge Regionale 21/2015 ed il D.Lgs. 50/2016;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 17/12/2009;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 15.03.2018 "Bilancio di Previsione 2018-2020 e piano degli incarichi 2018. Approvazione."

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 20.03.2018 "Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance e Obiettivi strategici dei dirigenti- Anno 2018. Approvazione."

Rilevato che l'Amministrazione Comunale è proprietaria dell' immobile denominato "Palestra di Casellina posto in Scandicci Via Respighi";

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale N. 90 del 12 Novembre 2013 è stata affidato in via provvisoria e nelle more dell'affidamento definitivo, a seguito di gara ad evidenza pubblica alla Associazione Sportiva Polisportiva Casellina l'impianto sportivo denominato "Palestra di Casellina posto in Scandicci Via Respighi" ;
- in data 26-08-2014 è stata stipulata tra il Comune di Scandicci e l'Associazione Dilettantistica Polisportiva Casellina la convenzione registrata all'Agenzia delle Entrate in data 1-9-2014 al n. 9389, per l'affidamento in gestione dell'attività sportiva e di uso dell'impianto Sportivo comunale Palestra di casellina fino al 12-12-2017;
- che con determinazione n. 407 del 11/12/2017 del Dirigente del Settore Attività economiche Casa e Sport Servizi Amministrativi è stata prorogata la convenzione stipulata in data 26/08/2014 fino al 12/6/2018 in attesa dell'espletamento della gara per l'affidamento;

Constatato che dovrà essere espletata la nuova gara per l'assegnazione dell'impianto e che la legge Regionale n. 21/2015 prevede che la stessa dovrà essere espletata con procedura ad evidenza pubblica;

Visto il Regolamento per l'affidamento in gestione degli Impianti Sportivi Comunali approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 118/2008 e 105/2010 e successivamente modificato con deliberazioni 181/2017 e 14/2018;

Rilevato che l'impianto "Palestra di Casellina" è stato inserito, recentemente, con delibera di Consiglio Comunale n. 181 del 30/11/2017 nell'elenco "A" del Regolamento tra gli impianti oggetto di affidamento in gestione;

Considerato che l'art 9 del Regolamento per l'affidamento in gestione degli Impianti Sportivi Comunali approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 118/2008 e 105/2010 e successivamente modificato con deliberazioni 181/2017 e 14/2018 prevede che :

*"L'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della competente Commissione Consiliare, individua:*

*a. gli impianti a cui erogare un contributo annuo a sostegno della gestione, in quanto impianti che, per tipologia della struttura o per caratteristiche dell'attività sportiva praticata, si ritiene non possano fornire al Concessionario risorse sufficienti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità della struttura sportiva affidata in gestione;*

*b. il contributo annuo da erogare a sostegno della gestione degli impianti che, per tipologia della struttura, per le caratteristiche dell'attività sportiva praticabile e per le finalità gestionali, si ritiene non possano fornire al Concessionario risorse sufficienti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità della struttura sportiva affidata in gestione";*

*c. il canone minimo da corrispondere all' Ente perché possa costituire oggetto di offerta economica da parte dei soggetti sociali, che per ragioni non prevedibili al momento della pubblicazione del bando, possano presumere che dalla loro gestione possa derivare un canone da versare all'Ente;*

*d. il canone minimo da corrispondere all' Ente perché possa costituire oggetto di offerta per i soggetti economici nel caso in cui al bando non partecipassero soggetti sociali;*

Ritenuto di dare attuazione all'art 9 del "Regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi" suddetto relativamente all'impianto sportivo Palestra di Casellina, che è stato recentemente inserito tra gli impianti sportivi oggetto degli affidamenti in concessione, e per il quale dovrà essere esperito una procedura di gara a evidenza pubblica per il suo affidamento;

Ritenuto di individuare l'impianto sportivo "Palestra di Casellina" tra quelli che per il loro funzionamento necessitano di un contributo annuo a sostegno della gestione poiché, sia per il tipo di struttura, sia per le caratteristiche dell'attività sportiva praticata non è in grado di fornire al concessionario le risorse sufficienti al mantenimento e alla funzionalità della struttura data in concessione;

Rilevato, al riguardo, come si evince dalla deliberazione della Giunta Comunale n., 34 del 06/03/2012, e dalla relazione tecnica ad essa allegata, l'impianto

sportivo Palestra di Casellina è stato realizzato con le caratteristiche di palestra per ginnastica preagonistica e, più in particolare, per l'allenamento all'attività di ginnastica artistica;

Rilevato, altresì, che le dimensioni contenute della palestra , circa mt 20 x 20 e l'esistenza di un corridoio appositamente realizzato per zona di allenamento e rincorsa, nonché l'altezza della palestra stessa e l'esistenza a livello del pavimento, della sala , di una “vasca di caduta” della profondità di mt 1,50 riempita di materiale elastico per permettere i salti propri dell'attività ginnica limitano l'uso della palestra stessa alla sola attività di ginnastica preagonistica e di allenamento all' attività di ginnastica artistica;

Considerato, pertanto, che la tipologia costruttiva della struttura vincola, il suo utilizzo e conseguentemente la sua redditività;

Rilevato, altresì, che le attrezzature ivi esistenti sono finalizzate alla ginnastica artistica e non sono idonee per altre discipline sportive;

Considerato, inoltre, che l'impianto sportivo Palestra di Casellina , sarà affidato in concessione a seguito di procedura di evidenza pubblica, al fine di svolgervi attività di ginnastica preagonistica per l'allenamento all'attività di ginnastica artistica;

Considerato, anche che detto impianto non ha né i requisiti né le autorizzazioni per svolgervi attività agonistica e che, pertanto, sono preclusi anche eventuali introiti derivanti dalla vendita di biglietti per gare sportive ;

Rilevato che la ginnastica artistica è una disciplina sportiva che non è in grado di produrre delle risorse sufficienti al mantenimento e al funzionamento della struttura in oggetto ;

Considerato che a breve dovrà essere esperita la gara per l'affidamento del suddetto impianto sportivo “Palestra di Casellina”;

Considerato, altresì, che il contributo farà carico al bilancio degli esercizi 2018-2019-2020 al capitolo 342500/18 e che per gli esercizi 2021-22-23 la spesa sarà autorizzata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art 9 del Regolamento per l'affidamento in gestione degli Impianti Sportivi Comunali approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 118/2008 e 105/2010 e successivamente modificato con deliberazioni 181/2017 e 14/2018, della Commissione Consiliare in data 23/05/2018 riguardo all'erogazione del contributo di Euro 12,000,00 annui a sostegno della gestione dell'impianto

sportivo;

Ritenuto opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs.n. 267/2000, per poter essere in grado di indire le procedure di gara in tempi rapidi;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione eunanime,

### DELIBERA

- 1) Di dare attuazione all'art 9 del Regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.118 del 27/11/2008 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, relativamente all'impianto sportivo palestra di Casellina, stabilendo quanto segue:
  - a) che trattasi di impianto sportivo che, per tipologia della struttura, e per le caratteristiche dell'attività sportiva praticata, non si è in grado di fornire al concessionario risorse sufficienti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità della struttura sportiva medesima;
  - b) che il contributo annuo da erogare a sostegno della gestione del suddetto impianto sportivo Palestra di Casellina sia previsto in Euro 12.000,00 annui ;
  - c) che il canone minimo da corrispondere al Comune perchè possa costituire oggetto di offerta per i soggetti sociali sia previsto in Euro 3,000,00 annui oltre IVA
  - d) che il canone minimo da corrispondere al Comune perchè possa costituire oggetto di offerta per i soggetti economici nel caso in cui al bando non partecipassero soggetti sociali sia pari a Euro 12.000,00 annui oltre IVA;
- 2) Di dare atto che il contributo previsto pari a Euro 6.000,00 per l'esercizio 2018 e Euro 12.000,00 annui faranno carico al bilancio degli esercizi 2018/2020 al capitolo 342500/18 e che per gli esercizi 2021-22-23 la spesa sarà autorizzata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale;
- 3) Di dare atto che dovrà essere esperita la procedura di gara per l'assegnazione del suddetto impianto per l'esercizio dell'attività di ginnastica artistica preagonistica e agonistica per la durata di anni 6 così

come previsto dal regolamento, poiché la convenzione in essere scadrà in data 12/06/2018;

Quindi,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del presente provvedimento in quanto la scadenza dell'affidamento della gestione dell'impianto sportivo è fissata per il giorno 12 giugno 2018 e deve essere esperita, la procedura di gara per l'assegnazione dell' impianto

Con votazione unanime

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.



Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE  
**F.to Marco Pandolfini**

IL SINDACO  
**F.to Sandro Fallani**

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì .....

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ..... a seguito della decorrenza del  
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi  
dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì